



# COMUNE DI MONTALCINO

Deliberazione della **Giunta Comunale**

Seduta del 28/03/2011 ore 17:00  
Presso il Palazzo Comunale di Montalcino

Presiede **BUFFI MAURIZIO** Presidente – Assiste il dott. Capalbo Angelo **Segretario Generale**

presenti alla seduta: n° 6	assenti: n° 0
----------------------------	---------------

- |                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| 1. <i>BUFFI MAURIZIO</i>   | - <i>Sindaco</i>   |
| 2. <i>DEL BIGO FRANCO</i>  | - <i>Assessore</i> |
| 3. <i>MAGINI MARESA</i>    | - <i>Assessore</i> |
| 4. <i>PANTOSTI ALESSIO</i> | - <i>Assessore</i> |
| 5. <i>TURCHI ROBERTO</i>   | - <i>Assessore</i> |
| 6. <i>VEGNI MARIO</i>      | - <i>Assessore</i> |

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
X	
X	

Atto Nr. **45**

Seduta del **28/03/2011**

**OGGETTO:** SPONSORIZZAZIONI E PATROCINI. LIMITI E DIVIETI. ATTO DI INDIRIZZO

Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole.

Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla sola regolarità contabile, ha espresso parere favorevole.

ai sensi dell'art. 49 c. 1 del Decreto legislativo 267/2000

## LA GIUNTA COMUNALE

**PREMESSO CHE** l'art. 6 comma 9 del D.L. n. 78, convertito nella legge 122/2010 prevede che a decorrere dall'anno 2011 *le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni;*

**RILEVATO** che detto divieto desta perplessità dal momento che limita sensibilmente le politiche solidaristiche e di valorizzazione del territorio e in definitiva l'applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, previsto dal 4° comma dell'art. 118 della Costituzione;

**RILEVATO** che sull'argomento si sono espresse le Sezioni regionali di Controllo della Corte dei Conti nei termini seguenti:

- ✚ la Sezione regionale di Controllo per la Lombardia con la **delibera n. 1076 del 23.12.2010** sostiene che *"Il termine sponsorizzazione si riferisce a tutte le forme di contribuzione a terzi alle quali possono ricorrere gli enti territoriali per addivenire alla realizzazione di eventi di interesse per la collettività locale di riferimento"* e considera ammesse quelle contribuzioni il cui svolgimento da parte di un privato costituisce un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività dunque, deve rientrare nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti destinatari di risorse pubbliche piuttosto che direttamente da parte del Comune, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione. Sostiene la Corte che questo profilo teleologico deve essere palesato dall'ente locale in modo inequivoco nella motivazione del provvedimento;
- ✚ la Sezione regionale di Controllo per la Lombardia con **parere n. 6/2011 del 10.01.2011** sostiene che è **vietata** qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o caratteristica del comune ovvero eventi di interesse per la comunità locale e non rientra invece nella nozione di "sponsorizzazione" la spesa sostenuta dall'ente al fine di erogare o ampliare un servizio pubblico, costituendo in tal caso il contributo erogato a terzi una modalità di svolgimento del servizio. In definitiva sostiene la Corte che nelle determinazioni che gli enti dovranno assumere deve risultare dall'impianto motivazionale il fine pubblico perseguito e la rispondenza delle modalità in concreto adottate al raggiungimento della finalità sociale;
- ✚ la Sezione regionale di Controllo per la Liguria con **parere n. 11/2011 del 21.02.2011** sostiene che deve considerarsi **vietata** qualsiasi forma di contribuzione intesa a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell'ente; rileva che sono tuttora **ammesse** le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale. Tale iniziative costituiscono la concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività. In definitiva rileva che sarà cura dell'Amministrazione di evidenziare nella motivazione del provvedimento di concessione del contributo i presupposti di fatto e l'iter logico alla base dell'erogazione a sostegno dell'attività svolta dal destinatario del contributo nonché il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità delle modalità prescelte del servizio;
- ✚ la Sezione regionale di Controllo per la Toscana con la **delibera n. 7/2011 del 21.03.2011**, rileva che il richiamo a sponsorizzazioni adottato dal legislatore è da intendersi in senso atecnico e non riferito al contratto di sponsorizzazione in senso stretto, che per sua natura, è funzionale ad un risparmio di spesa considerato quale elemento essenziale dello stesso. Infatti, sostiene la Corte, *"... qualunque spesa connessa al contratto in esame sarebbe comunque associata ad un complesso risparmio nella fornitura di un servizio (o nella maggiore qualità dello stesso), altrimenti più costoso per l'ente ..."*. In sostanza ritiene la Corte che, pur nell'incertezza interpretativa sulla materia, il divieto di patrocinio è rivolto esclusivamente per quelle attività che comportano spese per l'ente locale. Per tali spese, la Corte intende sia il sostegno economico diretto, mediante un contributo economico, che un sostegno indiretto, come la riduzione del canone di concessione di un'area o un immobile, l'utilizzo gratuito di beni dell'amministrazione, oppure la presenza del logo del Comune sul manifesto di pubblicizzazione dell'iniziativa, da parte dello stesso comune (patrocinante), che sostiene l'attività condotta dal soggetto privato o pubblico realizzatore, conferendo in tal modo una sorta di "investitura d'interesse pubblico" all'iniziativa proposta. In buona sostanza ritiene la Corte Toscana che *"... resterebbero ancora consentite le spese, pur sempre di interesse collettivo, inerenti iniziative organizzate dall'ente stesso o da soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune e cioè direttamente legate ad attività proprie dell'ente pubblico, ad esempio al fine di erogare, ampliare o migliorare un servizio o svolgere un'attività rientrante in una delle finalità istituzionali dell'ente ..."*;

**CONSIDERATO** che non si configura quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale. In via puramente esemplificativa, il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante

nel caso di erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione (fanciulli, anziani);

**ATTESO** che sarebbero ammesse le contribuzioni per lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria;

**CONSTATATO** che le attività devono rientrare nelle competenze dell'ente locale e vengono esercitate, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che direttamente da parte del Comune, rappresentando una modalità alternativa di erogazione di servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione;

**ATTESO** che questo elemento deve essere palesato in modo inequivoco dall'ente locale nella motivazione del provvedimento: presupposti di fatto e iter logico alla base dell'erogazione del contributo, nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità delle modalità prescelte di resa del servizio;

**RILEVATO** che compito dell'ente è quello di definire le iniziative istituzionali consentite e quale momento centrale allo scopo potrà essere individuato se non in quello che viene ad individuare i programmi ed i progetti della relazione previsionale e programmatica. Già l'Osservatorio sulla contabilità e finanza locale individuava nel programma l'elemento fondamentale della struttura del bilancio ed il perno intorno a cui definire i rapporti tra organi politici e tra questi e la struttura dell'ente, nonché per la corretta informazione sui contenuti effettivi delle scelte dell'amministrazione agli utilizzatori del sistema di bilancio. Assumono rilevanza fondamentale la costruzione, la formulazione e l'approvazione dei programmi nell'ambito dei quali svolgere l'attività di definizione delle scelte "politiche" che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. I programmi devono essere illustrati analiticamente poiché da qui parte il processo di definizione degli indirizzi e delle scelte che deve portare all'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi e quindi della gestione e dei risultati;

**CONSTATATO** altresì che ai sensi dell'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il Comune può escludere con apposito regolamento, nel proprio territorio, l'applicazione della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, e possono prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il regolamento potrà essere informato a determinati criteri e prevedere, tra l'altro speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e, in particolare, per quelle aventi finalità politiche ed istituzionali;

**ATTESO** che l'assoggettamento dell'occupazione del suolo pubblico alla tassa e non al canone, implica che *la potestà dell'ente debba essere esercitata conformemente ai principi dell'equa distribuzione del sacrificio per le categorie interessate e della proporzionalità del prelievo sull'intero spettro degli utenti il suolo pubblico, relativi all'effettiva superficie occupata, alla graduazione sulle categorie di spazi occupati e alla durata delle occupazioni medesime* (**Consiglio di Stato** Sez. V, sent. n. 446 del 02-02-2010);

**VISTO** il vigente regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 29/03/2006, e successive modifiche ed integrazioni;

**CONSTATATO** che l'interpretazione delle Sezioni Regionali di Controllo ed in particolare quella per la Toscana, siano alquanto interessanti ed innovative, consentendo che ogni amministrazione, secondo i propri ordinamenti, potrà "*... consentire le spese, pur sempre di interesse collettivo, inerenti iniziative organizzate dall'ente stesso o da soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune e cioè direttamente legate ad attività proprie dell'ente pubblico, ad esempio al fine di erogare, ampliare o migliorare un servizio o svolgere un'attività rientrante in una delle finalità istituzionali dell'ente ...*";

**RITENUTO** pertanto necessario alla luce di quanto sopra, adottare il presente provvedimento, in sintonia con l'evolversi delle disposizioni in ordine alla portata applicativa di quanto disposto dal comma 9 dell'art. 6 del D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010, fornendo i seguenti indirizzi:

- 1) **consentire le spese di interesse collettivo, inerenti iniziative organizzate dal Comune di Montalcino o da soggetto terzo, rientranti nei compiti dello stesso Ente, direttamente legate ad attività proprie, quali quelle destinate al fine di erogare, ampliare o migliorare un servizio o svolgere un'attività rientrante in una delle finalità istituzionali dell'ente;**
- 2) **assegnare per le attività condotte da un soggetto privato o pubblico realizzatore, il patrocinio** senza alcun sostegno economico diretto (finanziario) o indiretto (*riduzione del canone di concessione di un'area o un immobile, l'utilizzo gratuito di beni dell'amministrazione, oppure la presenza del logo del Comune sul manifesto di pubblicizzazione dell'iniziativa*), salvo applicare quelle speciali agevolazioni sul canone di occupazione del suolo o aree pubbliche, per quelle iniziative ritenute di particolare interesse pubblico e, in particolare, per quelle aventi finalità politiche ed istituzionali, definite dal vigente regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

**DATO ATTO** che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli, di cui all'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**CON VOTI** favorevoli unanimi, legalmente espressi;

### **DELIBERA**

- 1) **le premesse** formano parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intendono riportate;
- 2) **di approvare** i succitati indirizzi in materia sponsorizzazioni:
  - ✚ **consentire le spese di interesse collettivo**, *inerenti iniziative organizzate dal Comune di Montalcino o da soggetto terzo, rientranti nei compiti dello stesso Ente, direttamente legate ad attività proprie, quali quelle destinate al fine di erogare, ampliare o migliorare un servizio o svolgere un'attività rientrante in una delle finalità istituzionali dell'ente;*
  - ✚ **assegnare per le attività condotte da un soggetto privato o pubblico realizzatore, il patrocinio** senza alcun sostegno economico diretto (finanziario) o indiretto (*riduzione del canone di concessione di un'area o un immobile, l'utilizzo gratuito di beni dell'amministrazione, oppure la presenza del logo del Comune sul manifesto di pubblicizzazione dell'iniziativa*), salvo applicare quelle speciali agevolazioni sul canone di occupazione del suolo o aree pubbliche, per quelle iniziative ritenute di particolare interesse pubblico e, in particolare, per quelle aventi finalità politiche ed istituzionali, definite dal vigente regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- 3) **di demandare** al Sindaco di comunicare ai soggetti pubblici o privati il contenuto del presente provvedimento su ogni richiesta di sponsorizzazione e/o patrocinio;

La Giunta, discusse e valutate le ragioni ed i motivi dell'urgenza, sulla base di apposita successiva votazione palese, unanime e favorevole, **dichiara** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 ultimo comma T.U. 18.8.2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto,

**IL PRESIDENTE**  
BUFFI MAURIZIO

**Il Segretario Generale**  
Dott. Capalbo Angelo

---

---

***CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE***

Questa Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124 c. 1 D. L. 267/2000)

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ N° Regis. \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale

**Il Segretario Generale**  
Dott. Capalbo Angelo

---

---

**ESECUTIVITA'**

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva:

- Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all'Albo (art. 134 c.3 D.L. 267/2000)
- Perché dichiarata immediatamente seguibile

DATA ESECUTIVITA': \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
CAPALBO ANGELO

---

